



COMUNE DI SAREGO

*Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040*

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento
- Articolo 2 - Definizione delle entrate tributarie
- Articolo 3 - Determinazione aliquote e tariffe
- Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 5 - Forme di gestione
- Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 7 - Modalità di pagamento dei tributi comunali
- Articolo 8 - Attività di riscontro
- Articolo 9 - Attività di accertamento, di liquidazione e sanzionatoria
- Articolo 10 - Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 11 - Riscossione coattiva
- Articolo 12 - Interessi moratori
- Articolo 13 - Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 14 - Ingiunzioni di pagamento
- Articolo 15 - Limiti alla riscossione
- Articolo 16 - Inesigibilità in caso di riscossione coattiva
- Articolo 17 - Autotutela
- Articolo 18 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato
- Articolo 19 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio

TITOLO III STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 20 - Statuto del Contribuente
- Articolo 21 - Assistenza al Contribuente

TITOLO IV DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 22 – Oggetto
- Articolo 23 - Materie oggetto di interpello
- Articolo 24 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza
- Articolo 25 - Contenuto dell'istanza
- Articolo 26 - Effetti della presentazione dell'istanza
- Articolo 27 - Risposta
- Articolo 28 - Effetti della risposta
- Articolo 29 - Inammissibilità dell'istanza

Articolo 30 - Impugnabilità della risposta

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 31 - Oggetto dell'adesione

Articolo 32 - Ambito di applicazione

Articolo 33 - Competenza alla definizione dell'accertamento

Articolo 34 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 35 - Riduzione delle sanzioni

Articolo 36 - Iniziativa

Articolo 37 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 39- Contraddittorio

Articolo 40 - Definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 41 - Esito negativo del procedimento

Articolo 42 - Termine e modalità di versamento delle somme dovute

Articolo 43 - Perfezionamento ed effetti della definizione

TITOLO VI RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 44 - Oggetto

Articolo 45 - Effetti

Articolo 46- Competenza

Articolo 47 - Valutazione, perfezionamento e sanzioni

TITOLO VI RATEAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Articolo 48 -Rateazione dei versamenti

Articolo 49 - Rimborsi

Articolo 50 - Compensazione

Articolo 51 - Interessi

Articolo 52 - Sospensione del versamento

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Norme di rinvio

Articolo 54 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
4. La disciplina delle singole entrate tributarie può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate tributarie

Articolo 2

Definizione delle entrate tributarie

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, le entrate derivanti da:
 - Imposta Municipale Unica IMU;
 - Tassa sui rifiuti TARI;
 - Imposta Comunale sulla pubblicità ICP e pubbliche affissioni;
 - Tassa sull'occupazione di suolo pubblico TOSAP.

Articolo 3

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 c. 169 L. 296/2006 e dalle specifiche norme per ogni singolo tributo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica delibera consiliare.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 5 Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate tributarie e per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata tributaria deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini, in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Articolo 6 Funzionario responsabile del tributo

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale, se la gestione è diretta.
2. Il funzionario responsabile del tributo provvede a porre in atto quanto necessario, di fatto e di diritto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 77/1995.

Articolo 7 Modalità di pagamento dei tributi comunali

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, oppure nel conto corrente postale intestato al Comune di Sarego - Servizio di Tesoreria;
 - c. giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
 - d. modello di pagamento unificato F24;
 - e. modalità telematiche PagoPA.
2. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.
3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c. del comma 1, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità della somma nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza stesso.

4. Per i tributi che il Comune gestisce in forma diretta, la riscossione avviene mediante predisposizione ed invio ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, di un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e dei termini di pagamento. Gli avvisi di pagamento sostituiscono anche i ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.Lgs. 507/1993 e ss.mm. e integrazioni.

Articolo 8 **Attività di riscontro**

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile del tributo, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 9 **Attività di accertamento, di liquidazione e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di accertamento, contestazione o irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti relativi ai singoli tributi.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notifica del messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.

Articolo 10 **Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini di decadenza di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di

pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, o ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160/2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Sarego;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale in vigore.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 13

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore,

ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 14

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'articolo 10, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 15

Limiti alla riscossione

1. Non si procede alla riscossione ordinaria ovvero volontaria di un tributo qualora esso non sia complessivamente superiore ad Euro 12,00.
2. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi e spese accessorie, non sia complessivamente superiore all'importo Euro 16,00.
3. L'abbandono di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi ed altre spese accessorie, risulti comunque inferiore a Euro 16,00.

Articolo 16

Inesigibilità in caso di riscossione coattiva

1. Se la riscossione coattiva è gestita in maniera diretta dall'Ente, il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b. Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
6. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, il provvedimento può essere annullato.
7. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
8. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 18

Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

Articolo 19
Rappresentanza dell'Ente in giudizio

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco è l'organo di rappresentanza del Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Legislativo n. 546/1992.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992.
3. Il Sindaco può farsi rappresentare, con apposita delega, dal funzionario responsabile del tributo o dal responsabile del procedimento, limitatamente al giudizio di primo grado.

TITOLO III

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 20

Statuto del Contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione ai suddetti diritti in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Reclamo e mediazione;
 - Compensazione;
 - Rateazione.

Articolo 21

Assistenza al Contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, ove possibile e su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiali di cancelleria. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento può disciplinare le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. L'Ufficio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
4. L'assistenza ai contribuenti è svolta secondo le seguenti modalità:
 - Servizio di front office;
 - Servizio di back office tramite contatti telefonici, mail ed eventuali procedure on line di presentazione di istanze.

TITOLO IV

DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 22

Oggetto

1. Il presente titolo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti per i tributi comunali.

Articolo 23

Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Articolo 24

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.
3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a. a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.sarego.gov.it;
 - b. a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@sarego.gov.it;
 - c. a mezzo fax al numero 0444/835483;
 - d. con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato in Piazza Umberto I 8;
 - e. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Piazza Umberto I 8.

Articolo 25

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

- c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.
 3. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Articolo 26 **Effetti della presentazione dell'istanza**

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 27 **Risposta**

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.
3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 27, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 23, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 28 **Effetti della risposta**

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 25, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 29 **Inammissibilità dell'istanza**

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a. è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b. manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c. non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g. il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 30 **Impugnabilità della risposta**

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 31

Oggetto dell'adesione

1. Il presente titolo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Articolo 32

Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a. imposta municipale unica - IMU;
 - b. tassa sui rifiuti – TARI;
 - c. imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d. tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche - TOSAP;
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione anche solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
6. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
7. Non possono essere oggetto di definizione le controversie relative all'omesso versamento in tutto o in parte di tributi.

Articolo 33

Competenza alla definizione dell'accertamento

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile della gestione del singolo tributo o altro impiegato dallo stesso formalmente delegato.

Articolo 34
Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio tributi del Comune.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Articolo 35
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Nelle ipotesi di ravvedimento operoso da parte del contribuente ai sensi del successivo articolo 37, comma 6 del presente regolamento, le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.Lgs. 218/1997.

Articolo 36
Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato ad iniziativa dell'ufficio competente oppure ad iniziativa del contribuente.

Articolo 37
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma non ancora notificato, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire in cui sono indicati:
 - a. il tributo oggetto di accertamento;
 - b. gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - c. gli elementi identificativi dell'atto, denuncia, dichiarazione o comunicazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - d. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - e. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - f. l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
 - g. la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente articolo 33;
 - h. l'espressa menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per cui è già stato notificato l'invito a comparire.
2. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.

3. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre dieci giorni successivi, della data fissata nell'invito. Al momento del deposito della richiesta di differimento e valutata la stessa, l'ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito si avvia il procedimento.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato, determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente per gli stessi periodi d'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
6. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in un verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio e dall'istruttore dell'ufficio tributi, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Articolo 38

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, può chiedere all'ufficio, entro il termine previsto per il ricorso, la formulazione della proposta di accertamento con adesione.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.
3. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso d'accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata oppure depositata presso l'ufficio protocollo del Comune.
4. L'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso e deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - il suo domicilio;
 - il suo codice fiscale;
 - gli estremi dell'avviso di accertamento;
 - copia dello stesso;
 - recapito telefonico o informatico.
5. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno di aderire alla stessa.
6. Qualora l'accertamento non venga definito con l'adesione del contribuente, rimane salvo il diritto del contribuente di contestare in giudizio l'atto impositivo notificato.
7. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
8. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire. Rimangono validi i commi 3, 4, 5, 6 del precedente articolo 35.
9. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione o, se precedente, preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.
10. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione.

Articolo 39

Contraddittorio

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente, oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del legale rappresentante o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento di autorizzazione dovrà essere esibito all'ufficio tributi e sarà incluso nel fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da un procuratore speciale iscritto all'albo dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali che sono in proprio possesso e ne deposita copia.
5. Le parti possono concordemente stabilire ulteriori incontri per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati e le notizie utili alla definizione.
6. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori o diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento, è possibile la definizione negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento. Nell'istanza scritta il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende ravvedersi ed estendere la possibile definizione con adesione. All'istanza dovrà essere allegata:
 - copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'ufficio, con l'indicazione degli estremi del deposito o dell'avvenuta spedizione;
 - ulteriore documentazione ed ogni altro documento necessario per integrare la documentazione già in possesso dell'ufficio.
7. L'ufficio dovrà redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nell'ambito degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da includersi nel fascicolo dell'ufficio. Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriori comunicazioni per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 40

Definizione dell'accertamento con adesione

1. Al completamento della fase di contraddittorio e qualora sia stato raggiunto un accordo con il contribuente, l'ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a. gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b. la motivazione della definizione;
 - c. le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d. le modalità, i termini e le eventuali garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice copia, sottoscritte dal contribuente o dal suo procuratore speciale o generale e dal responsabile del tributo.

4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per ulteriori periodi di imposta, di cui all' articolo 37 comma 6, l'ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al contribuente.

Articolo 41

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che in caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'articolo 37 comma 7, l'ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata A/R o altra modalità telematica.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria attività ordinaria di accertamento.

Articolo 42

Termine e modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni previste nel titolo X del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi di rateazione, l'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla redazione degli atti di definizione dell'adesione.

Articolo 43

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento operoso si perfezionano con il versamento delle somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo ovvero della prima rata, deve depositare presso l'ufficio tributi del Comune oppure spedire con raccomandata A/R o con modalità telematica, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

TITOLO VI

RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 44

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni e si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune il cui valore non superi i 50.000,00 euro.
2. Per tali controversie il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 45

Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a. L'ufficio competente;
 - b. L'oggetto del procedimento promosso;
 - c. Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d. La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e. L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Articolo 46

Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Segretario Comunale. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:
 - a. Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - b. Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza degli accordi contrattuali devono essere compatibili con le disposizioni del presente titolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

Articolo 47
Valutazione, perfezionamento e sanzioni

1. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento.
2. L'ufficio può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l'istanza, ovvero può formulare una proposta di mediazione. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili. È possibile inoltre instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione di pagamento rateale. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano gli Euro 20.000,00. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
5. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come previsto dalla legge.
6. Decorsi 90 giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del comune senza che sia stata conclusa la mediazione, ovvero che siano intervenuti l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

TITOLO VI

RATEAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Articolo 48

Rateazione dei versamenti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a. Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
 - b. Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60:
 - da euro 100,00 a euro 2.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - Oltre euro 20.000,00: fino a 60 rate mensili.
 - c. Per importi rilevanti, superiori a euro 20.000,00, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
 - d. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.
 - e. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsti dalle lettere a. e b. del presente comma.
 - f. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
4. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.
5. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
6. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva.
7. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

Articolo 49

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto risulta inferiore a Euro 12,00.
4. Per rimborsi di importi pari o inferiori ad Euro 12,00 è possibile la compensazione tra crediti e debiti, in capo al medesimo soggetto e così come disposto nel successivo articolo 48.

Articolo 50

Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti dei tributi, relativamente alle quote di competenza dell'Ente.
2. La compensazione è ammessa qualora le somme a credito e a debito derivino dall'attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso o altro tributo, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Non è ammessa la compensazione mediante detrazione dell'imposta versata in eccesso dal versamento ordinario annuale dei tributi considerati, senza che via stata una preventiva liquidazione del tributo spettante a rimborso.
4. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.

Articolo 51

Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 52

Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 54 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono soppressi tutti i regolamenti precedentemente approvati disciplinanti le medesime fattispecie.